



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 15F Seduta n. 17 del 30 APR. 2020.....

Presiede il Presidente

Marco Votta

Consiglieri

Alberto Bertagna
Roberto Comazzi
Maria Rosaria Iardino
Paola Panzeri
Gianluca Rossi
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario:

Edy Di Legge

Su proposta : Direttore Generale

Stefano Manfredi

Oggetto: Manifestazione di interesse per il rinnovo della collaborazione ai fini didattico-formativi tra la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell'Università degli Studi di Milano, la s.s.d. Fisica Medica e la s.c. Medicina Nucleare della Fondazione.

Il Direttore Scientifico
dott. Giovanni Apolone

Il Direttore Amministrativo
dott. Andrea Frignani

Il Direttore Sanitario
dott. Oliviero Rinaldi

Il Dirigente Proponente s.c. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni – dott.ssa Paola De Martino

Il Direttore Risorse Economiche e Finanziarie e LP
per presa visione dott.ssa Elena Teresa Tropiano

L'atto si compone di n. 17 pagine, di cui n. 13 pagine di allegati, parte integrante
Atti n. I.I.03_2020/382
dm



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica scadrà 2 maggio 2020;
- che il dott. Emanuele Pignoli, Responsabile della s.s.d. Fisica Medica, con nota del 10 febbraio 2020 e il dott. Ettore Seregni, Direttore della s.c. Medicina Nucleare, con nota del 5 marzo 2020 hanno rinnovato la volontà di mettere a disposizione della Scuola le strutture, le apparecchiature e le risorse in dotazione presso le citate strutture fornendo gli standard e i requisiti per l'accreditamento;
- che le procedure del predetto Ateneo per il rinnovo della convenzione prevedono che la Fondazione espliciti una manifestazione di intenti in tal senso;

dato atto

- che è diretto interesse della Fondazione promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, anche al fine di soddisfare i propri fini statutari;
- che l'Ateneo, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, può così implementare la formazione accademico-professionale dei propri dirigenti medici e sanitari specialisti in formazione;

visti

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il Decreto del M.I.U.R. 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 concernente "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il Decreto del M.I.U.R. 23 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e successive modificazioni;
- il Decreto del M.I.U.R. 1 agosto 2005, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

s.c. G.A.S.S.
e Convenzioni



- il Decreto del M.I.U.R. 29 marzo 2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto del M.I.U.R. 13 giugno 2017, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- l'art. 2 dello Statuto che prevede tra le finalità della Fondazione quella di fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre o post laurea;
- la nota del M.I.U.R. 0031249.07-11-2017 a precisazione del Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;

ritenuto di approvare la nota di manifestazione d'intenti corredata dall'Allegato A, nel quale sono indicati gli standard e i requisiti per l'espletamento delle attività-didattico formative, da inoltrare al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Milano nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

verificato lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale e ritenuto pertanto di approvarlo, dando mandato al Presidente di sottoscriverlo nel caso di positivo riscontro da parte del predetto Ateneo;

richiamato l'art. 13 lett. i) dello Statuto che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, il compito di stipulare e rinnovare convenzioni con le Università, su proposta del Direttore Generale;

precisato che la copertura assicurativa dei medici specialisti in formazione per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni è assicurata dalla Fondazione alle stesse condizioni del proprio personale ed è ricompresa nell'ordinaria polizza stipulata annualmente con oneri a carico dei BPE degli esercizi di competenza;

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti né impegni finanziari futuri a carico della Fondazione;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini e radiologia, del Direttore Medico di Presidio, del Direttore Sanitario nonché del Direttore Scientifico e del Direttore Generale rilasciati con note depositate in atti;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 L.R. n. 33/2009;

s.c. G.A.S.S.
e Convenzioni



dato atto che il Direttore della s.c. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni attesta la regolarità dell'istruttoria e del presente provvedimento sotto il profilo sia tecnico sia di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1- di manifestare all'Università degli Studi di Milano, approvando la nota allegata, l'intento di rinnovare la convenzione, ai fini didattico-formativi, con la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica per l'utilizzo delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione dalla s.s.d. Fisica Medica e della s.c. Medicina Nucleare;
- 2- di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica per la durata pari a quella del corso di studi, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
- 3- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il documento di cui al precedente punto 2, nel caso di positivo riscontro dal predetto Ateneo;
- 4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009.

Il PRESIDENTE
(Marco Votta)

*F. G. A. S. S.
e Convenzioni*



Al Magnifico Rettore
prof. Elio Franzini
dell'Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono n. 7
20122 Milano (Mi)

e, p.c. Al Presidente del Comitato di Direzione
prof. Gian Vincenzo Zuccotti
dell'Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono n. 7
20122 Milano (Mi)

Al Direttore della Scuola di Specializzazione in
Fisica Medica
prof. Cristina Lenardi
Dipartimento di Fisica
Via Celoria 16
20133 MILANO

Milano, 2020

Oggetto: Proposta di rinnovo convenzionamento fra Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei Tumori di Milano e Università di Milano per la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica

Si propone di rinnovare la convenzione già esistente fra Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei Tumori di Milano e l'Università di Milano per la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica.

Ai fini dello svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio proprie della Scuola, verranno messe a disposizione le strutture della Fondazione che sono specificate nell'allegato.

Il Presidente
Dott. Marco Votta

Si allega:

Elenco delle Strutture che sono a disposizione della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica ai fini del tirocinio, con l'indicazione di: unità di personale operante, servizi generali, apparecchiature e attrezzature disponibili per la formazione dello specializzando.



ALLEGATO A: STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
 Compilare una tabella per ogni Unità Operativa o Struttura Complessa


INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA	Ssd Fisica Medica
CODICE AGENAS U.O.	
DIRETTORE	Dott. Emanuele Pignoli - emanuele.pignoli@istitutotumori.mi.it
STRUTTURA SANITARIA <small>(ASST/ATS/FONDAZIONE-OSPEDALE)</small>	Fondazione
DIRIGENTI FISICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI	Dott. Mauro Carrara - mauro.carrara@istitutotumori.mi.it
	Dott.ssa Anna Cavallo - anna.cavallo@istitutotumori.mi.it
	Dott. Tommaso Giandini - tommaso.giandini@istitutotumori.mi.it
	Dott.ssa Valeria Mongioj - valeria.mongioj@istitutotumori.mi.it
DIRIGENTI MEDICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI	Dott. Claudio Stucchi - stucchi.claudio@istitutotumori.mi.it
	Dott.ssa Annamaria Cerrotta - annamaria.cerrotta@istitutotumori.mi.it
	Dott.ssa Claudia Sangalli - claudia.sangalli@istitutotumori.mi.it
	Dott.ssa Maria Carmen De Santis - mariacarmen.desantis@istitutotumori.mi.it
	Dott.ssa Barbara Diletto - barbara.diletto@istitutotumori.mi.it
TECNICI	Dott.ssa Barbara Avuzzi - barbara.avuzzi@istitutotumori.mi.it
	Dott.ssa Emilia Pecori - emilia.pecori@istitutotumori.mi.it
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SE SÌ INDICARE QUALI:
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SE SÌ INDICARE QUALI:
Radiodiagnostica	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Radioterapia	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Medicina Nucleare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA	Ss Radioprotezione
CODICE AGENAS U.O.	
DIRETTORE	Dott.ssa Anna Brusa - anna.brusa@istitutotumori.mi.it
STRUTTURA SANITARIA <small>(ASST/ATS/FONDAZIONE-OSPEDALE)</small>	Fondazione
DIRIGENTI FISICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI	
DIRIGENTI MEDICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI	



TECNICI	n. 3	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
SE SÌ INDICARE QUALI:		
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
SE SÌ INDICARE QUALI:		
Radiodiagnostica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Radioterapia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Medicina Nucleare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Radioprotezione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA	Sc Medicina Nucleare	
CODICE AGENAS U.O.		
DIRETTORE	Dott. Ettore Seregni - etto.re.seregni@istitutotumori.mi.it	
STRUTTURA SANITARIA <small>(ASST/ATS/FONDAZIONE-OSPEDALE)</small>	Fondazione	
DIRIGENTI FISICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI	Dott. Carlo Chiesa - carlo.chiesa@istitutotumori.mi.it	
DIRIGENTI MEDICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI	Dr. Marco Maccauro - marco.maccauro@istitutotumori.mi.it	
	Dr.ssa Alessandra Alessi - alessandra.alessi@istitutotumori.mi.it	
	Dr.ssa Federica Scalorbi - federica.scalorbi@istitutotumori.mi.it	
	Dr.ssa Margarita Kirienko - margarita.kirienko@istitutotumori.mi.it	
TECNICI	n.14	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
SE SÌ INDICARE QUALI:	Scuola di Specializzazione in medicina nucleare	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
SE SÌ INDICARE QUALI:		
Radiodiagnostica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Radioterapia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Medicina Nucleare	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Radioprotezione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



Apparecchiature e attrezzature delle strutture disponibili per la formazione dello specializzando

Tipologia di apparecchiatura	n.
Radioterapia	
Acceleratori lineari	6
Sistema Afterloading per brachietrapia	1
TC simulatori	2
Treatment planning system (TPS)	3
Sistema di gestione del respiro del paziente (gating)	1
Sistema di tracking per radioterapia (Varian Calypso)	1
On board imager in radioterapia	3
Brachiterapia Oculare con placche di Rutenio	2
Radiologia	
Mammografi digitali con tomosintesi	2
Angiografi	1
Tomografia Computerizzata	3
Risonanza magnetica	3
Apparecchiature per radiologia tradizionale	8
Apparecchiature per radiologia mobile	8
Apparecchiature per scopia (Arco-C)	5
Sistema di dose tracking per radiologia	1
Radioprotezione	
Rivelatore al Germanio iperpuro HPGe Ortec s/n 51-TN22870A	1
Rivelatore NaI(Tl) 3"x3" Type S-1212-I, s/n D-6447	1
Rivelatore NaI(Tl) 3"x3" s/n 60007-03590-I	1
Camera a ionizzazione 451P-DE-SI-RYR Fluke Biomedical s/n 2156	1
Camera a ionizzazione 451P DE-SI-RYR Fluke Biomedical s/n 7778	1
Contatore proporzionale Berthold LB 123 s/n 134150-2469 con sonda LB1236 s/n 1866	1
Rivelatore Exploranium GR 135-D PLUS s/n 8574	1
Contaminometro Berthold LB 124 Scint D s/n 10-7570	1
Contaminometro Berthold LB 124 Scint 300 s/n 7418	1
Pompa per campionamento aria RADeCO Mod. H-811 s/n 1039	1
Beta-counter TRICARB 1600 s/n 101554	1
Sistema di monitoraggio ambientale mod. S51-51IC con due rivelatori NaI 2"x2"	1
Medicina Nucleare	
Tomografi PET ad anelli cristalli LSO con TOF (GE DISCOVERY 710, PHILIPS GEMINI 64 TOF)	2
Sistemi SPECT-CT SIEMENS Symbia Intevo T2 e Simbya Bold T16	2
Sistema SPECT GE INFINIA	1
Densitometro osseo	1
Sonda per captazione tiroidea	1
Gammacounter	1
Calibratore di attività	5
Sonde intraoperatorie per linfonodo sentinella	5
Geiger a soffitto stanze metabolica per misure clearance in vivo	4



Tipologia di apparecchiatura	n.
<i>PET per piccoli animali</i>	1
<i>Stazione per dosimetria interna PHILIPS IMALYTICS</i>	1
<i>Software per dose tracking GE Dose Watch</i>	1
<i>Software per radiomica LifeX</i>	3
<i>Software per analisi statistiche (uni variate) Prism</i>	3
<i>Software per analisi immagini 3D Slicer</i>	2
<i>Software per analisi immagini ImageJ Fiji</i>	2

Prestazioni / attività assistenziali

Sulla base della tipologia di attività assistenziali di interesse per la formazione dello specializzando, qui elencate, indicare il relativo volume minimo annuo:

denominazione	volume annuo
<i>piani di trattamento per terapie con fasci esterni</i>	2614
<i>piani di trattamento per brachiterapia</i>	355
<i>piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi</i>	270
<i>piani di trattamento per almeno una tecnica speciale di trattamento</i>	
<i>sessioni di misura e controllo per: taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico</i>	30
<i>controlli di qualità dei radiofarmaci, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcati</i>	
<i>controlli di qualità sulle apparecchiature</i>	360
<i>valutazioni di qualità su materiale radiografico e sistemi per radiografia digitale</i>	10
<i>interventi per la misura di livelli diagnostici di riferimento</i>	1
<i>controlli di qualità su tomografi a risonanza magnetica nucleare ed ecografi</i>	6
<i>applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati</i>	1
<i>trasferimenti in rete di immagini biomediche</i>	3000
<i>progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche</i>	
<i>progetti e verifiche di barriere primarie e secondarie per sorgenti a raggi X e acceleratori per radioterapia</i>	50
<i>verifiche di radiazione di fuga e misure di esposizione per sorgenti a raggi X</i>	40
<i>valutazioni di dosimetria personale</i>	7500
<i>spettrometria di neutroni; dosimetria neutronica; dosimetria di particelle ad energia elevata</i>	
<i>mappature di campi elettromagnetici attorno ad impianti RM, ciclotroni, apparecchiature per diagnostica e terapia</i>	3



CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore pro tempore professor Elio Franzini, nato a Milano il 19.5.1956 residente per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

- la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con sede legale in Milano via Venezian, n. 1 (MI), codice fiscale n. 8001823015 e partita IVA 04376350155 qui rappresentata dal Presidente Dott. Marco Votta, nato a Senna Lodigiana (Lodi) il 29.09.1953, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta (di seguito indicato Ente convenzionato)

Visti

- o il D.M. del 4.02.2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;*
- o il D.M. 29.03.2006 - *Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;*
- o il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità;*

Premesso che

- o l'art.3 comma 3° del D.M. 01/08/2005 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs 368/99;
- o le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari posti a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;
- o l'Ente Convenzionato con nota del ... ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli iscritti alla Scuola



di Specializzazione in Fisica Medica e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica in data ...;
- Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data ...;
- Senato Accademico in data

**Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

**Art. 2
(Finalità)**

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

**Art. 3
(Impegni assunti dalla struttura convenzionata)**

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla s.s.d. **Fisica Medica** e alla s.c. **Medicina Nucleare** meglio specificate negli allegati A, che costituiscono parte integrante del presente atto. Tali allegati, previa intesa tra le Parti, potranno essere modificati o integrati in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

**Art. 4
(Impegni assunti dall'Università)**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato A, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti



alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

Art. 5
(Attività formativa)

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6
(Modalità e termini dell'attività formativa)

Gli specializzandi tenuti a frequentare le strutture convenzionate, poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell'Ente Ospedaliero, nonché con il responsabile delle strutture convenzionate.


Il dirigente responsabile della s.s.d. Fisica Medica e il Direttore della s.c. Medicina Nucleare, presso le quali lo specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma formativo, avranno cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo stesso, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare le strutture convenzionate.

Art. 7
(Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente Ospedaliero, potrà attribuire a



personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

Art. 8

(Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

(Copertura assicurativa a carico dell'Università)

È a cura dell'Università la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni.

Art. 10

(Prevenzione e Sicurezza)

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui



alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Urologia ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:



- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - “Informativa sulla privacy e gestione dei dati” - “Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio” per l’Ente Convenzionato e “Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti” (quest’ultima per i medici in formazione).

L’Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo <https://www.istitutotumori.mi.it/fr/privacy> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall’Università, “Informative”).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.



Art. 12
(Durata)

La presente convenzione entra in vigore a partire dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio (3 anni), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo pec o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico.

Art. 13
(Recesso)

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della scuola.

Art. 14
(Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15
(Imposte)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo gravante su entrambi i contraenti in parti uguali. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM



17.6.2014): l'Ente convenzionato effettua il pagamento effettua il pagamento con contrassegno telematico n°..... L'Università si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato la parte dell'imposta a proprio carico da eseguire entro 30 gg dalla stipula della convenzione alle seguenti coordinate bancarie: "girofondi banca d'Italia conto n. 0306303" Denominazione conto IRCCS Ist. Tumori; causale rimborso: imposta di bollo convenzione per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica - s.s.d. Fisica Medica e s.c. Medicina Nucleare.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li

PER L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANO
IL RETTORE
(Prof. Elio Franzini)

PER LA FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
IL PRESIDENTE
(Dott. Marco Votta)

Allegati:

Allegato A (composizione delle strutture poste a disposizione della s.s.d. Fisica Medica e dalla s.c. Medicina Nucleare)

